

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA
PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA**

(L.R. 14/2014 "Riordino del servizio
pubblico di gestione dei Rifiuti Urbani")

Rep. n. _____ del _____

CONTRATTO DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRITOVAGLIATURA RIFIUTI URBANI ED IMBALLAGGIO DEI RELATIVI SOVVALLI, CON SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI EXTRA-REGIONALI/ESTERI PROVENIENTI DAL COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO PER IL MIGLIORAMENTO DEI CONFERIMENTI COMPLESSIVI DI TUTTI I COMUNI CONFERENTI ALL' IMPIANTO PUBBLICO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI ROSSANO LOC. BUCITA - IN FASE EMERGENZIALE -

PERIODO DI DECORRENZA: 08/07/2021 – 27/09/2021 CIG

TRA

La **Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza (ATO CS)**, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Comune (DUC), Ing. Renata Veltri, domiciliata per la carica presso la sede del Comune capofila di Cosenza, nel seguito denominata «*Comunità*»;

E

La **Ditta ECOROSS SRL**, P.IVA 01936880788, con sede legale in C/da S. Irene (zona industriale Rossano) 87064 Corigliano – Rossano (CS), in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig., nato a il, con domicilio presso la sede legale della Società, nel seguito denominata «*Impresa*»;

PREMESSO:

CHE, in attuazione della Legge Regionale della Calabria 11 agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani"), pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, modificata e integrata dalle successive Leggi Regionali n. 54 del 22/12/2017, n. 29 del 03/08/2018 e n. 5 del 25/01/2019, il servizio di gestione dei rifiuti urbani è organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle Province e governati dalle Comunità d'Ambito, strutture che riuniscono i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli Enti locali ricompresi nell'ATO stessa;

CHE il 22 giugno 2018 è stata perfezionata la procedura amministrativa di costituzione della “Comunità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza”;

CHE, con Deliberazione n. 1 del 05/09/2018, l’Assemblea della Comunità d’Ambito dei Comuni della Provincia di Cosenza ha preso atto dell’avvenuta costituzione della Comunità medesima;

CHE i Comuni appartenenti alla Comunità d’Ambito hanno prodotto i rispettivi formali provvedimenti con i quali:

a) sono subentrati, dal 01/01/2019 nei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i gestori degli impianti pubblici e privati a servizio dell’ATO Cosenza;

b) hanno autorizzato il Direttore dell’Ufficio Comune a sottoscrivere i contratti di gestione scaduti al 31/12/2018 per i quali lo stesso DUC ha provveduto all’apertura del CIG e all’implementazione telematica dei dati;

c) hanno assunto formale impegno a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle tariffe vigenti per i rispettivi quantitativi di rifiuti conferiti, mediante accredito in favore della Comunità d’Ambito su conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (Ente capofila), dando atto del fatto che le condizioni economiche necessarie alla copertura di tutte le Spese per la gestione degli impianti e del servizio associato saranno determinate dalla Comunità d’Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella Convenzione di costituzione dell’ATO, rinviando a successive determinazioni la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti;

d) hanno accettato, con dichiarazione espressa del legale rappresentante, l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 2 bis della L.R. 14/2014 in caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie ad assicurare la copertura dei costi, da attuarsi entro quindici giorni successivi all’eventuale inottemperanza, con nomina di Commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta Regionale, senza necessità di diffida;

CHE, con propria Deliberazione del 18/02/2019, la Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza per l’organizzazione del servizio rifiuti, previa valutazione dell’opportunità di dare concreta attuazione alle previsioni dell’art. 6 ter della L.R. n. 14/2014, ha stabilito di conferire alla Regione Calabria la delega all’esercizio della funzione amministrativa relativa alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani;

CHE, per come previsto dalla Convenzione di delega stipulata in data 03/05/2019, la Regione ha provveduto a svolgere il controllo dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali in capo ai gestori degli impianti ed agli affidatari dei servizi, nonché ad eseguire i relativi pagamenti, mentre i Comuni dovevano garantire la copertura economica delle relative spese;

CHE nell’Assemblea di Ambito del 30.12.2019 è stato deliberato in merito ai nuovi contratti da stipulare per l’anno 2020 con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO CS, stabilendo di provvedere alla formazione di un contratto quadro atto a definire le condizioni generali e i valori unitari degli oneri di conferimento, unici per tutti i comuni associati, nonché le modalità e i termini di pagamento degli stessi oneri di conferimento e le regole da seguire nella gestione dei RSU e degli scarti derivati dal trattamento degli stessi;

CHE l'Ufficio di Presidenza dell'ATO nella riunione del 07.01.2020 ha deliberato per la formazione di un unico contratto, per ogni singolo impianto di trattamento, da stipulare tra il gestore e l'ATO Cosenza, in conformità a quanto stabilito, con deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi competenti, da tutti i comuni associati all'atto del subentro alla Regione Calabria nella gestione del sistema di trattamento e smaltimento dei RSU;

CHE i rappresentanti legali delle società che gestiscono gli impianti di trattamento, nella stessa riunione del 07.01.2020, hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio, nelle more della formazione degli atti contrattuali, alle stesse condizioni economiche fissate nei contratti relativi all'anno precedente, fatta eccezione nel caso dell'impianto pubblico di Rossano, per i soli oneri di smaltimento degli scarti del trattamento RSU;

CHE, con nota prot. Gen. 587 del 07.01.2020 del Comune di Rende il Presidente dell'ATO CS ha chiesto alle due società gestrici degli impianti di trattamento, *di proseguire il servizio di trattamento dei RSU, consentendo a tutti i comuni associati nell'ATO CS il conferimento della frazione organica e dei rifiuti urbani residuali dalla raccolta differenziata, fino alla definizione e sottoscrizione dei nuovi contratti, così come concordato nel corso della stessa riunione;*

CHE nella seduta del 24.01.2020 l'assemblea dell'ATO CS ha approvato un primo schema di convenzione, proponendo modifiche al testo proposto e demandando al DUC dell'ATO CS l'adozione di ogni atto necessario all'attuazione di quanto disposto dalla stessa assemblea, compresa la sottoscrizione della convenzione in rappresentanza dell'ATO CS;

CHE con Deliberazione n. 6 del 07.02.2020 l'Assemblea dell'ATO CS ha definitivamente approvato lo schema di convenzione e demandato al DUC dell'ATO CS l'adozione di ogni atto necessario all'attuazione di quanto disposto dalla stessa assemblea, compresa la sottoscrizione della convenzione in rappresentanza dell'ATO CS;

CHE con determinazione n. 6 del 09.03.2020 del Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO CS, è stato approvato lo schema di convenzione tenendo conto delle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27.02.2020;

CHE con atto REP n. 09ATO CS del 15.04.2020 è stata stipulata la convenzione disciplinante l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto pubblico di Rossano per il trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, tra l'ATO CS e la società consortile a responsabilità limitata EKRO';

VISTA la nomina da parte del Presidente dell'ATO CS, in data 14/12/2020, dell'Ing. Renata Veltri quale Direttore dell'ufficio Comune;

ATTESO che con delibera dell'Assemblea ATO CS del 29/12/2020, l'Organo Assembleare ha deliberato la riproposizione dei contratti vigenti alla data del 31.12.2020, per un periodo di mesi sei (necessario per l'espletamento delle procedure di gara normativamente previste), agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti, con efficacia ex tunc, dal 01.01.2021 al 30.06.2021;

ATTESO che, nel corso dell'Assemblea dell'ATO del 29.06.2021 l'Organo Assembleare ha deliberato la proroga tecnica dei contratti vigenti alla data del 30.06.2021 (necessario per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti.

DATO ATTO delle attuali condizioni di necessità e urgenza, derivanti anche dall'emergenza sanitaria in corso, correlate agli accumuli di rifiuti verificatisi conseguentemente al rallentamento della raccolta e alla indisponibilità di bacini di conferimento degli scarti di trattamento dei RSU;

CONSIDERATO

CHE Il deficit di smaltimento venutosi a creare in concomitanza dei picchi di produzione dei rifiuti della stagione estiva ed il fabbisogno giornaliero che aumenterà ancora di più nei mesi di Luglio – Agosto e Settembre acuirà ancor di più la condizione emergenziale.

CHE tale contesto impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività in particolare per gli aspetti igienico sanitari, con riferimento alla possibilità di contagio derivante dall'abbandono dei rifiuti urbani per le strade, stante l'impossibilità per i soggetti gestori di conferirli in appositi impianti;

DATO ATTO che, è allo stato necessario intervenire attraverso il conferimento fuori Regione e/o all'estero di parte dei rifiuti prodotti dal Comune di Corigliano – Rossano, in fase emergenziale, per evitare di sovraccaricare l'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Rossano Località Bucita dove conferiscono gli altri Comuni, atteso che solo così può essere assicurata la celerità che in questa fase è imprescindibile;

VISTA l'OPGR N. 41/2021;

ATTESO:

CHE l'Impresa ha il seguente numero matricola, con sede in

CHE l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L., con posizione assicurativa territoriale e con sede in

CHE hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del presente atto, in particolare l'Impresa risulta iscritta nella White-List della Prefettura di Cosenza;

PRESO ATTO:

CHE le parti contraenti, hanno convenuto di stabilire il prezzo unitario per come disciplinato nel presente contratto, per l'attività di tritovagliatura dei rifiuti urbani ed imballaggio dei relativi sovvalli, con successivo conferimento presso impianti extra-regionali/esteri provenienti dal comune di Corigliano – Rossano, per il miglioramento dei conferimenti complessivi di tutti i Comuni conferenti all'impianto pubblico di trattamento dei rifiuti urbani di Rossano Loc. Bucita, in fase emergenziale, e hanno convenuto il prezzo definito nell'art. 3 del contratto;

CHE il predetto prezzo è accettato senza riserva alcuna dalla ECOROSS SRL e deve intendersi comprensivo di ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di tritovagliatura dei rifiuti

urbani ed imballaggio dei relativi sovvalli, con successivo conferimento presso impianti extra-regionali/esteri proveniente provenienti dal comune di Corigliano – Rossano;

VISTO l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del Codice dei Contratti, Decreto Legislativo n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che, per motivi tecnici “*possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico*” e considerando, in via ulteriore, quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo per cui “*Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli*”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse e tutti gli allegati richiamati, formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. La Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza affida alla ECOROSS SRL che accetta - il servizio di tritovagliatura dei rifiuti urbani ed imballaggio dei relativi sovvalli, con successivo conferimento presso impianti extra-regionali/esteri provenienti dal Comune di Corigliano - Rossano per il miglioramento dei conferimenti complessivi di tutti i Comuni conferenti all' impianto pubblico di trattamento dei rifiuti urbani di Rossano Loc. Bucita - in fase emergenziale;
2. Le predette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo, (Ordinanza Sindacale Comune di Corigliano-Rossano N. 89 del 28/06/2021), compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto;
3. L'impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.
4. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente Contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente Contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti e all'ATO CS che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.

Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del Contratto – Cauzione definitiva)

1. Il prezzo contrattuale, da corrispondere per il servizio nel **periodo dal 08/07/2021 al 27/09/2021**, è pari a:
 - **295,00 €/t** oltre IVA al 10% di **€ 29,50** per complessivi **324,50 €/t**;In tale prezzo unitario deve intendersi compreso ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto esercizio dell'impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi;
2. L'ammontare complessivo del contratto è, presumibilmente, pari ad **€ 1.770.000,00 (euro unmilionesettecentosettantamila/00)** oltre IVA, così determinato:
periodo 08/07/2021 – 27/09/2021
€ 1.770.000,00 (oltre IVA) pari al prodotto del quantitativo presunto dei rifiuti (CER 20.03.01) conferiti dal Comune di Corigliano Rossano dell'ATO CS presso l'impianto della ECOROSS SRL per il prezzo contrattuale definito al precedente punto 1;
3. Il Contratto è da considerarsi “a misura”, per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate. Il prezzo di cui al punto precedente è comprensivo di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.
4. Le parti danno atto che, stante l'efficacia *ex tunc* del contratto, gli importi sopra indicati si applicheranno ai servizi prestati, in favore dell'ATO Cosenza, a far data **dal 08/07/2021 e fino al 27/09/2021**;

5. L'Impresa dovrà produrre cauzione definitiva, per come disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., dell'importo di Euro _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data ___/___/2021 dalla _____, Agenzia _____.
6. Per lo svincolo progressivo della polizza fideiussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 4 (Durata del contratto)

1. La decorrenza del presente contratto, in fase emergenziale, ha durata trimestrale, con efficacia ex tunc, **dal 08/07/2021 al 27/09/2021**, nei limiti dei conferimenti espressamente autorizzati e delle capacità ricettive dell'impianto.

Art. 5 (Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

1. La Comunità d'ambito attraverso il DUC, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominerà ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni.
2. In particolare, al RUP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al contratto. Il RUP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dall'Impresa di cui al successivo art. 6. Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RUP, in particolare, potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Il RUP è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente Contratto.

Art. 6 (Il Responsabile dell'Impresa)

1. L'Impresa dovrà comunicare alla Comunità d'Ambito il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Le comunicazioni nei confronti dell'Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata. L'Impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
3. Il Responsabile dell'Impresa verificherà la migliore esecuzione possibile del Contratto.

Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa, all'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di Cosenza.

Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)

1. L'importo determinato, art. 3 del presente atto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato dalla stessa con nota inviata tramite PEC.
2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei fogli di registro inerenti agli ingressi e alle uscite) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari.
3. La ECOROSS SRL, a fronte della redazione del certificato di pagamento, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al successivo punto 5, a cura del Responsabile del procedimento, entro i 5 giorni decorrenti dall'invio di detto certificato, emetterà la fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti

nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.

4. Le fatture dovranno essere emesse al Comune di Cosenza in qualità di Comune Capofila dell'ATO, per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili.
5. L'ATO, attraverso il servizio di tesoreria del Comune Capofila di Cosenza, procederà ai pagamenti secondo la seguente procedura:
 - a. *trasmissione dei dati mensili del servizio presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 7 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi in formato digitale (sia pdf firmato digitalmente che excel), sia al RUP che al DEC;*
 - b. *verifica dei dati entro i successivi 10 gg lavorativi e contestuale acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa;*
 - c. *emissione e trasmissione all'Impresa, del certificato di pagamento a cura del RUP, entro i 4 gg lavorativi successivi all'avvenuto controllo dei dati trasmessi;*
 - d. *trasmissione da parte dell'Impresa, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;*
 - e. *verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa entro i successivi 5 giorni;*
 - f. *emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla rispettiva ragioneria entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della fattura;*
 - g. *invio tempestivo, contestuale alla liquidazione, all'impresa dell'inadempienza del Comune rispetto all'integrale pagamento delle somme dovute per garantire la liquidazione delle fatture emesse, pena la sospensione dei servizi secondo le modalità disciplinate nel successivo art. 10.*

Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione dei servizi in esso descritti. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Comunità d'ambito avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, fatto salvo quanto disposto al punto successivo, e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto.

Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata e sottoposta al preventivo assenso della Comunità d'Ambito, cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
 - a. Cause di forza maggiore;
 - b. Difficoltà dei rifiuti;
 - c. Modifiche legislative e/o autorizzative sopravvenute;
 - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
 - e. Mancata trasmissione della morosità del Comune;
 - f. Mancato pagamento delle fatture relative al servizio effettuato in 2 mensilità;
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio.
4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe

- le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera l'ATO ed il Comune dal pagamento dei crediti già maturati dall'Impresastessa.
5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d'ambito qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seguente art. 11.
 6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità.
 7. Resta salva la facoltà per l'Impresa di sospensione dei servizi, senza che possa essere contestata alla stessa l'interruzione di pubblico servizio, nei confronti del Comune moroso, comunicata secondo le modalità di cui all'art. 8 c. 5 lett. g), che sia inadempiente al pagamento della tariffa stabilita e a suo carico, qualora l'ATO, per conto del Comune, non dovesse adempiere all'integrale pagamento di 2 (due fatture), dei corrispettivi contrattuali posti a proprio carico.
 8. Resta salva la facoltà di sospensione dei servizi, senza che possa essere contestata all'impresa l'interruzione di pubblico servizio, nei confronti dell'ATO, nel caso in cui non dovesse trasmettere la morosità del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 8 c. 5 lett. g), che sia inadempiente al pagamento della tariffa stabilita e a suo carico.
 9. Le ipotesi di sospensione dei servizi per le ragioni di cui ai punti 2, 7 e 8 del presente articolo, trovano la loro ragione nella qualificazione dell'eventuale condotta del Comune moroso quale grave inadempimento contrattuale e, pertanto, non potrà in alcun modo costituire motivo di contestazione dell'interruzione di pubblico servizio, in quanto la causa non sarà ascrivibile all'impresa.

Art. 11 (Penali)

1. La Comunità d'Ambito applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
 - mancata esecuzione del servizio: penale pari a 300,00 euro per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunità d'Ambito provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui la Comunità d'Ambito dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
 - ogni altra violazione degli obblighi dell'Impresa che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale pari ad euro 300,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.

Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)

1. La Comunità d'Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
 - si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d'Ambito;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa;
 - si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo dell'impianto;
 - per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio;
 - si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
 - nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente Contratto;
 - in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
 - qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
 - venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
 - venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Nelle predette ipotesi la Comunità d'Ambito darà comunicazione all'Impresa dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione

a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
3. La Comunità d'Ambito si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Comunità, ovvero assicurando il completamento dei servizi avviati prima della data di cessazione effettiva.
4. L'impresa, fatta salva la facoltà di sospensione del servizio per il comune inadempiente, potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora l'ATO, per conto del Comune, non dovesse adempiere all'integrale pagamento di 2 (due) fatture, dei corrispettivi contrattuali a proprio carico, senza aver comunicato l'inadempienza del Comune.
5. In ogni caso di recesso o risoluzione anticipata, all'Impresa competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro onere accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale.

Art.13 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia dei predetti atti dovrà essere consegnata alla Comunità d'Ambito prima dell'inizio del servizio.

Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative.

Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.

14.1 Soggetti autorizzati a conferire

E' autorizzato a conferire il Comune di Corigliano Rossano, appartenente alla Comunità d'Ambito di Cosenza, ed in regola con il pagamento degli oneri contrattuali secondo le modalità stabilite nel presente contratto;

14.2 Quantitativi

L'Impresa si impegna ad accettare in trattamento un quantitativo massimo di **6.000 ton.** di rifiuti (CER 20.03.01), nel periodo, della fase emergenziale, di durata del presente contratto (dal 08/07/2021 al 08/10/2021) e, comunque, nei limiti di cui alle Autorizzazioni in possesso.

14.3 Programmazione conferimenti

Il soggetto di cui al punto 14.1 provvederà a far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, entro il venerdì della settimana precedente i quantitativi presunti da conferire.

Il quantitativo totale di rifiuti da conferire, sarà definito insieme all'Ufficio Comune dell'ATO CS, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l'impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell'impianto ed ogni eventuale variazione. Di conseguenza, il DEC comunicherà al Comune i quantitativi giornalieri da conferire, in relazione alle rispettive esigenze, avendo cura di informarne tempestivamente l'Impresa appaltatrice. In caso contrario, quest'ultima consentirà il conferimento fino al raggiungimento del limite giornaliero a proprio insindacabile giudizio.

14.4. Esecuzione del Servizio

L'Impresa dovrà effettuare il servizio attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.

14.5. Condotta del Servizio

L'Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)

1. La Comunità d'Ambito coordinerà, unitamente all'Impresa, i conferimenti del Comune.
2. La Comunità d'Ambito provvederà a trasmettere la morosità del Comune entro e non oltre giorni due dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte dell'impresa appaltatrice, onde consentire a quest'ultima di limitare la possibilità di conferimento se il Comune abbia corrisposto integralmente le somme dovute.
3. La Comunità d'Ambito provvederà a comunicare al Comune la sospensione dei conferimenti per morosità.

Art. 16 (Controversie)

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Cosenza.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Comunità d'Ambito, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che la Comunità d'Ambito sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui alla presente convenzione. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne la Comunità d'Ambito dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

1. All'atto della sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa risulta iscritta all'elenco di cui all'art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, c.d. "White List", presso la Prefettura di Cosenza. In ogni caso, qualora la Prefettura dovesse rilasciare successive comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, la Comunità d'Ambito procederà all'immediato recesso dal contratto. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti indicati dal Codice dei contratti hanno avuto esito positivo.

Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando la Comunità d'Ambito da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura, fatta eccezione per la responsabilità solidale tra Committente e Appaltatore, per come previsto dalla legge.

Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, ...), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.) ed onere a carico dell'Impresa.
2. Con la firma del presente Contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sui lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenervisi dichiarando di sollevare la Comunità d'ambito da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente punto 1.
3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Comunità d'ambito all'atto dell'avvio del Servizio.
4. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Comunità d'Ambito e/o di terzi.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa)

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente Contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'importo determinato, art. 3 del presente Contratto, verrà corrisposto a mezzo bonifico; a tal proposito la ECOROSS SRL, con apposita nota ha indicato il conto dedicato intestato alla società medesima nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare sui detti conti.

Art. 22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente Contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei Contratti, al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e al Codice Civile.

Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio affidato con la presente convenzione, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. L'Impresa, con la firma della presente convenzione presta il consenso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali recato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm. e ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Comunità d'Ambito.

Art. 24 (Redazione e registrazione convenzione)

1. Il presente Contratto, su fogli formato normale, si compone di n. 12 facciate.
2. Il presente Contratto sarà registrato a cura e spese dell'Impresa (ECOROSS SRL).

**Per la ECOROSS SRL
IL PROCURATORE LEGALE**

Sig.

**Per la Comunità d'Ambito di Cosenza
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE**

Ing. Renata Veltri

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute: art. 4 (durata del contratto); art. 10 (sospensione e riprese del servizio); art. 12 (recesso e risoluzione del contratto).

**Per la ECOROSS SRL
IL PROCURATORE LEGALE**

Sig.

**Per la Comunità d'Ambito di Cosenza
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE**

Ing. Renata Veltri